

**DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2020**  
**489/2020/R/EEL**

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SULCIS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1135<sup>a</sup> riunione del 24 novembre 2020

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 704/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 704/2018/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 30 novembre 2018, prot. Autorità 34127, in pari data (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 24 settembre 2020, prot. Autorità 30180, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);

- il comma 65.30, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
  - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del Corrispettivo;
  - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
- ENEL PRODUZIONE si è impegnata, in caso di ammissione dell'impianto Sulcis al regime di reintegrazione per il biennio 2019-2020, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo annuale non superiore a quello indicato nella prima comunicazione Enel (di seguito: Impegno);
- con la deliberazione 704/2018/R/eel, l'Autorità, accogliendo l'istanza e l'Impegno proposti da ENEL PRODUZIONE, ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Sulcis per il biennio 2019-2020;
- con la seconda comunicazione Enel, tra l'altro, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2020, in relazione all'impianti Sulcis;
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto Sulcis, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, titolare dell'impianto Sulcis ammesso alla reintegrazione dei costi, Terna riconosca allo stesso un acconto del Corrispettivo per l'anno 2020, con riferimento a detto impianto;
- stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da ENEL PRODUZIONE, così da tenere conto del vincolo al riconoscimento dei costi fissi rappresentato dal 50% dell'Impegno - volontariamente indicato dall'utente nella

prima comunicazione Enel – relativo ai costi fissi annui riconoscibili ai fini della determinazione del Corrispettivo per l’anno 2020;

- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l’anno 2020

### **DELIBERA**

1. di prevedere che Terna riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all’impianto Sulcis, l’acconto del Corrispettivo per l’anno 2020, il cui importo è indicato nell’Allegato A;
2. di prevedere che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2020;
3. di trasmettere l’Allegato A a Terna e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell’Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

24 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*